



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203
www.comune.pagliara.me.it E Mail: segreteria@comune.pagliara.me.it cod. Fiscale 0414810838

ORIGINALE di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 07 del Reg. Data 01.07.2026	DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30.12.2025, N. 199- APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
-----------------------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **UNO** del mese di **LUGLIO**, alle ore **19,30** e seguenti, nell'aula consiliare sita nel Comune di Pagliara.

Alla seduta **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) LAGANA' FRANCESCO	X		7) ANNONE CARMELO	X	
2) CARNEVALE ELENA MARIA	X		8) PRESTIPINO DOMENICO SANTI		X ¹
3) STURIALE AMALIA	X		9) DI BELLA EMANUELE		X ²
4) BILLA GIUSEPPE	X		10) CAMINITI JESSICA		X ³
5) DE LUCA ALESSANDRO	X				
6) CAMINITI DEBORA	X				

Assegnati n. 10

Presenti n. 07

In carica n. 10

Assenti: 03

Assume la presidenza il Consigliere, **LAGANA' FRANCESCO**, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Comunale, Dott.ssa **PIRRI GIUSEPPA MARIA**.

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.7/1992, come modificato dalla L.R. n.26/1993, presenza ai lavori il Sindaco, Avv. **SEBASTIANO GUGLIOTTA** e l'Assessore **RIPARARE VINCENZO**⁴.

La seduta è pubblica.

¹ Il consigliere **PRESTIPINO DOMENICO SANTI** abbandona l'aula alle ore 21:10;

² Il consigliere **DI BELLA EMANUELE**, assente giustificato per motivi di salute;

³ Il consigliere **CAMINITI JESSICA**, assente giustificata per motivi di studio.

⁴ L'assessore entra in aula alle ore 20:55.

Il Presidente procede ad illustrare la proposta di deliberazione iscritta al sesto punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **"DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO"**.

Esaurita la lettura della proposta, il Presidente dichiara aperta la discussione: interviene il Sindaco, Avv. Sebastiano Gugliotta, il quale, al fine di illustrare compiutamente i contenuti della proposta, richiama integralmente quanto riportato nella stessa, soffermandosi sui profili ritenuti di maggiore rilevanza.

Prende quindi la parola il Consigliere Prestipino, il quale dichiara preliminarmente di condividere l'opportunità dell'adozione del regolamento in esame, ritenendolo meritevole di approvazione. Tuttavia evidenzia alcune incongruenze riscontrate nella lettura del testo regolamentare e, su tali aspetti, chiede chiarimenti alla Dott.ssa Antonietta Briguglio, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

In primo luogo, il Consigliere chiede delucidazioni circa il campo di applicazione del regolamento, osservando che dal testo non emerge con sufficiente chiarezza se la disciplina agevolativa trovi applicazione anche con riferimento alle entrate derivanti dal servizio idrico. La Responsabile conferma che il servizio idrico rientra tra le entrate interessate dal regolamento, richiamando a tal fine l'art. 1 del medesimo testo e al fine di essere sufficientemente precisa procede alla lettura integrale della norma richiamata, ovvero dell'art.1, rubricato **"OGGETTO DEL REGOLAMENTO"**, che così testualmente statuisce:"

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali di natura tributaria e patrimoniale, non rimosse a seguito di provvedimenti di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi di versamento, alla data del 1° gennaio 2026, relativi alla TARI (Tassa sui rifiuti), di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, all'IMU (Imposta municipale propria), di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, (CUP) Canone Unico Patrimoniale, nonché degli omessi versamenti del canone idrico di cui al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consigliere osserva, tuttavia, che sarebbe stato opportuno richiamare espressamente l'art.1 nelle norme successive disciplinanti il procedimento di definizione agevolata al fine di rendere immediatamente individuabile l'ambito di applicazione della disciplina.

In secondo luogo rileva che, con riferimento all'IMU, sarebbe stato più corretto ricomprendere tra gli anni oggetto della definizione agevolata anche il 2012, anno di istituzione del tributo.

Infine richiama l'attenzione del Consiglio sul termine del 31 luglio previsto per la presentazione dell'istanza di adesione. Ritiene tale previsione particolarmente critica, evidenziando come numerosi contribuenti residenti fuori Comune facciano rientro a Pagliara soltanto in occasione delle festività di

Santa Lucia a Rocchenere o di San Sebastiano a Pagliara e potrebbero pertanto venire a conoscenza dell'iniziativa soltanto quando il termine sia ormai spirato, con conseguente concreta limitazione della possibilità di beneficiare della misura agevolativa. Aggiunge di avere esaminato i regolamenti adottati da altri Comuni limitrofi, tra cui quello del Comune di Santa Teresa di Riva, nei quali il termine decorre dal 16 settembre 2026.

Sulla base delle considerazioni esposte, il Consigliere Prestipino chiede il rinvio della trattazione del punto, al fine di consentire la modifica del regolamento con riferimento agli aspetti evidenziati. Precisa, inoltre, che le modifiche proposte sono contenute in un emendamento, che, dopo essere stato letto in aula, viene consegnato al Segretario verbalizzante affinché sia allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Sulla richiesta di rinvio interviene il Sindaco, il quale rappresenta che il Comune ha recentemente concluso il processo di digitalizzazione dei servizi grazie all'attività svolta dalla Dott.ssa Briguglio e dal Segretario comunale. Evidenzia pertanto che l'istanza potrà essere presentata con modalità telematiche in modo semplice, senza necessità della presenza fisica del contribuente.

Interviene altresì la Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, la quale si dichiara contraria allo spostamento del termine di presentazione delle domande, ritenendo che ciò potrebbe incidere negativamente sull'attività di accertamento, tenuto conto dell'esiguità del tempo a disposizione degli uffici.

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio della trattazione del punto.

Il Consiglio Comunale respinge la proposta con n. 7 voti contrari e n. 1 voto favorevole espresso dal Consigliere Prestipino;

Successivamente interviene nuovamente il Consigliere Prestipino, il quale osserva che l'emendamento non potrebbe essere posto in votazione in quanto, a suo avviso, necessita preventivamente dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, nonché del parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, il quale si è espresso esclusivamente sulla proposta originaria e dovrebbe pertanto pronunciarsi anche sulla proposta emendativa. Poiché il Revisore dei conti non è presente in seduta, il Consigliere sostiene che la trattazione del punto debba necessariamente essere rinviata al fine di garantire il pieno rispetto della legalità del procedimento.

Alla replica del Sindaco segue un acceso confronto tra lo stesso ed il Consigliere Prestipino. Le rispettive voci si sovrappongono, rendendo impossibile una compiuta verbalizzazione del contenuto integrale delle affermazioni rese.

Nel corso del confronto il Consigliere Prestipino richiama l'attenzione del Segretario verbalizzante sulla frase pronunciata dal Sindaco: "**Lei non sente**", chiedendo che la stessa venga espressamente riportata nel verbale. Il Sindaco precisa che tale espressione non aveva alcun intento offensivo o denigratorio, rappresentando esclusivamente una constatazione di fatto. Aggiunge, inoltre, che il comportamento del Consigliere Prestipino non appare conforme al ruolo istituzionale rivestito, ritenendo che l'esercizio della

funzione consiliare dovrebbe essere improntato ad un confronto costruttivo piuttosto che ad una continua attenzione verso aspetti di natura polemica.

Preso atto del clima di particolare tensione venutosi a creare e ritenendo opportuno ripristinare condizioni idonee al regolare svolgimento dei lavori consiliari, il Presidente dispone la sospensione della seduta al fine di esaminare il Regolamento di contabilità e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, verificando la disciplina applicabile agli emendamenti, conseguentemente sospende la seduta alle ore 20:30;

Alle ore 20:55 la seduta riprende;

Su invito del Presidente, il Segretario Comunale procede all'appello nominale dei Consiglieri.

Alle ore 20:56, all'appello nominale risultano presenti i Signori:

1. LAGANA' FRANCESCO
2. CARNEVALE ELENA MARIA
3. STURIALE AMALIA
4. BILLA GIUSEPPE
5. DE LUCA ALESSANDRO
6. CAMINITI DEBORA
7. ANNONE CARMELO
8. PRESTIPINO DOMENICO SANTI

Assegnati 10 In carica 10 Presenti: 08 Assenti: 02 (DI BELLA EMANUELE assente giustificato per motivi di salute e CAMINITI JESSICA, assente giustificata per motivi di studio);

Verificata la sussistenza del numero legale, il Presidente dichiara validamente aperta la seduta e dispone la prosecuzione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente riferisce l'esito delle verifiche effettuate, precisando che il Regolamento di contabilità disciplina la presentazione degli emendamenti esclusivamente con riferimento allo schema di bilancio, mentre il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale prevede che gli emendamenti siano preventivamente discussi e votati e che, successivamente, si proceda alla votazione della proposta nel suo complesso, eventualmente modificata qualora gli emendamenti risultino approvati.

Prende nuovamente la parola il Consigliere Prestipino, il quale rivolge al Segretario comunale il quesito concernente la necessità o meno dell'acquisizione del parere dell'Organo di revisione, richiedendo una risposta in qualità di garante della legittimità dello svolgimento della seduta.

Il Segretario comunale inizia ad esporre le proprie valutazioni sul quesito formulato; tuttavia non riesce a completare l'intervento poiché viene ripetutamente interrotto dal Consigliere Prestipino, il quale insiste affinché venga fornita esclusivamente una risposta affermativa o negativa, senza ulteriori spiegazioni di carattere giuridico.

Preso atto di tale situazione, il Presidente, ricordando che la direzione dei lavori consiliari compete esclusivamente alla Presidenza del Consiglio, invita il Segretario comunale ad interrompere il proprio intervento.

Ritenuto che l'argomento sia stato ampiamente discusso, preso atto dell'orientamento espresso dal gruppo di maggioranza, per il tramite del proprio Capogruppo, di votare contro l'emendamento, nonché del parere contrario espresso dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, il Presidente prende atto della dichiarazione di voto del Consigliere Prestipino, il quale ribadisce integralmente le osservazioni già formulate e comunica la propria intenzione di abbandonare l'aula in segno di protesta.

Alle ore 21:10 il Consigliere Prestipino abbandona l'aula.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a pronunciarsi sull'emendamento presentato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente la modifica del regolamento come allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere negativo espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione allegata;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. lgs 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

CONSIGLIERI PRESENTI : N.07⁵

CONSIGLIERI FAVOREVOLI: NESSUNO;

CONSIGLIERI CONTRARI : N. 07 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, CAMINITI DEBORA, ANNONE CARMELO);

CONSIGLIERI ASTENUTI: NESSUNO;

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

DELIBERA

DI NONAPPROVARE l'emendamento proposto dal Consigliere Prestipino;

Esaurita la votazione e accertato che l'emendamento proposto è stato respinto all'unanimità dei Consiglieri presenti, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del regolamento nel testo originariamente proposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

⁵ **CONSIGLIERI PRESENTI : N.07 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, CAMINITI DEBORA ANNONE CARMELO);**

CONSIGLIERI ASSENTI: N. 03 (DI BELLA EMANUELE assente giustificato per motivi di salute e CAMINITI JESSICA, assente giustificata per motivi di studio, PRESTIPINO DOMENICO SANTI).

VISTO il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione allegata;

VISTO il parere favorevole espresso dall' all'Organo di Revisione Economico-Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. lgs 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

CONSIGLIERI PRESENTI : N.07⁶

CONSIGLIERI FAVOREVOLI : N. 07 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, CAMINITI DEBORA, ANNONE CARMELO);

CONSIGLIERI ASTENUTI: NESSUNO;

CONSIGLIERI CONTRARI : NESSUNO;

AD unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto: " DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30.12.2025, N. 199- APPROVAZIONE REGOLAMENTO ";

Inoltre, con separata votazione, ad unanimità di voti, espressi, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Esaurita la votazione prima di passare all'esame del successivo punto all'ordine del giorno, chiede di poter intervenire il segretario alla quale in precedenza era stato impedito di intervenire per precisare che con riferimento alla richiesta formulata dal consigliere di minoranza in ordine alla necessità di acquisire il parere dell'Organo di Revisione sull'emendamento presentato al Regolamento concernente la definizione agevolata, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'Organo di Revisione esprima il proprio parere obbligatorio sulle proposte di regolamento concernenti l'applicazione dei tributi locali.

⁶ **CONSIGLIERI PRESENTI : N.07 (LAGANA' FRANCESCO, CARNEVALE ELENA MARIA, STURIALE AMALIA, BILLA GIUSEPPE, DE LUCA ALESSANDRO, CAMINITI DEBORA ANNONE CARMELO);**

CONSIGLIERI ASSENTI: N. 03 (DI BELLA EMANUELE assente giustificato per motivi di salute e CAMINITI JESSICA, assente giustificata per motivi di studio, PRESTIPINO DOMENICO SANTI).

Nel caso in esame tale parere risulta essere stato regolarmente acquisito sulla proposta di deliberazione e sul testo originario del Regolamento prima della trattazione dell'argomento da parte del Consiglio comunale, con conseguente pieno rispetto della prescrizione normativa.

È vero che l'emendamento presentato in aula incideva su una materia per la quale il parere del Revisore è previsto quale atto obbligatorio; tuttavia occorre considerare che il parere già acquisito riguardava il testo posto all'esame del Consiglio e che l'eventuale necessità di acquisire un ulteriore parere sull'emendamento assume rilievo soltanto qualora l'emendamento venga approvato e determini una modifica del contenuto finale dell'atto.

Nel corso della seduta il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Tributaria ha espresso parere tecnico-contabile negativo sull'emendamento, ritenendolo non accoglibile. Il Consiglio comunale, condividendo tale valutazione, ha respinto l'emendamento ed ha conseguentemente approvato il Regolamento nella sua formulazione originaria.

Pertanto il testo definitivamente approvato dal Consiglio coincide integralmente con quello già corredato del parere obbligatorio dell'Organo di Revisione.

Ne consegue che l'eventuale mancata acquisizione di uno specifico parere del Revisore sull'emendamento respinto non ha prodotto alcuna incidenza sul contenuto finale della deliberazione né ha determinato l'approvazione di un testo diverso da quello già regolarmente istruito.

Si rileva inoltre che il consigliere proponente ha pienamente esercitato le prerogative riconosciute ai componenti del Consiglio comunale, formulando richiesta di rinvio della trattazione, sollevando la relativa eccezione procedurale, rendendo dichiarazione di voto e successivamente abbandonando l'aula. Tali iniziative risultano essere espressione delle prerogative dei consiglieri.

Ciò nondimeno, la circostanza che l'emendamento sia stato respinto impedisce di ravvisare un'incidenza sul contenuto della deliberazione finale, essendo stato approvato esclusivamente il testo originario già assistito da tutti i pareri obbligatori previsti dall'ordinamento.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la deliberazione possa essere validamente assunta e che non ricorra un vizio procedimentale idoneo ad inficiarne la legittimità, in quanto:

- il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione risulta regolarmente acquisito sul testo posto in approvazione;
- l'emendamento è stato sottoposto alla valutazione tecnica del Responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- il Consiglio comunale ha respinto l'emendamento, approvando il Regolamento nel medesimo testo già munito del parere del Revisore;
- non sussiste alcuna modifica del contenuto dell'atto finale che renda necessario un nuovo parere dell'Organo di Revisione.

Concluso il breve intervento del Segretario, il Presidente ne prende atto, quindi invita il Consiglio ad esaminare la successiva proposta inserita all'ordine del giorno.



REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30/12/2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO
---------	--

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita:
su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile:

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04/06/2026



Il Responsabile Del Servizio Interessato
F.to Dott.ssa Antonietta Briguglio

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04/06/2026



Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Antonietta Briguglio

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1, COMMI DA 102 A 110 DELLA LEGGE 30/12/2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

➤ La legge di bilancio 2026 – legge 30 dicembre 2025, n. 199 – reintroduce la possibilità per gli enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, mediante approvazione di apposito regolamento che definisca gli ambiti applicativi, nonché le modalità di adesione e versamento;

➤ l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;

➤ l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;

➤ L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;

- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;

- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;

- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 36 del 27/02/2026 avente ad oggetto "Atto Di Indirizzo Per La Predisposizione Di Una Proposta Di Deliberazione Consiliare Relativa All'adesione Alla Definizione Agevolata Dei Tributi Locali ("Rottamazione Quinquies") E Predisposizione Del Relativo Regolamento Comunale"

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse al 31/12/2025, emesse dal Comune (*o dal concessionario*), e di accertamenti divenuti esecutivi al 31/12/2025, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Esaminata la relazione redatta dall'ufficio tributi, dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 110 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199" che si compone di n. 10 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi
- Art. 3 – Regularizzazione omessi versamenti e dichiarazioni
- Art. 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Art. 5 – Effetti della definizione agevolata
- Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Art. 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Art. 9 – Rinuncia al contenzioso pendente

Art. 10 – Entrata in vigore

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 emessi al 31/12/2025 e in avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 emessi al 31/12/2025 e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti :

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- **Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 - come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
- **Acquisito il parere dell'organo di Revisione ai sensi dell'art. n. 239 del Tuel;**

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità armonizzato dell'Ente;
- il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

DELIBERA

1. **Di Dare Atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. **Di Approvare** il " *Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'Art., commi da 102 a 110 della L.30/12/ 2025, n.199* ", composto di n. 10 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. **Di Disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Pagliara;

5. **Di Trasmettere** il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di PAGLIARA
6. **Di Demandare** al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
7. **Di Dare Atto** che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
8. **Di Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Pagliara, lì 04/06/2026



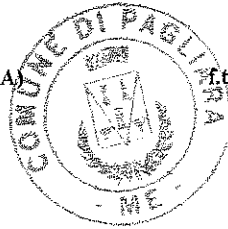
IL PROPONENTE
AVV. SEBASTIANO GUGLIOTTA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del DLGS

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
f.to (LAGANA' FRANCESCO)

Il Segretario Comunale
f.to (DOTT. SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA)



Il Consigliere Anziano
f.to (CARNEVALE ELENA MARIA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune, ed è rimasta 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R.
03.12.1991, N. 44.

Li 01.07.2026



Il Segretario Comunale
f.to (DOTT. SSA PIRRI GIUSEPPA MARIA)



REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA L. 30/12/2025, N. 199

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi
- Art. 3 – Regularizzazione omessi versamenti e dichiarazioni
- Art. 4 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Art. 5 – Effetti della definizione agevolata
- Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Art. 8 – Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Art. 9 – Rinuncia al contenzioso pendente
- Art. 10 – Entrata in vigore

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali di natura tributaria e patrimoniale, non rimosse a seguito di provvedimenti di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi di versamento, alla data del 1° gennaio 2026, relativi alla TARI (Tassa sui rifiuti), di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, all'IMU (Imposta municipale propria), di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, (CUP) Canone Unico Patrimoniale, nonché degli omessi versamenti del canone idrico di cui al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Restano escluse le ulteriori entrate, sia tributarie che patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi alla sola Agenzia delle Entrate-Riscossione.

ART. 2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi tributari e patrimoniali relativi al periodo **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2025**, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare dalle seguenti fattispecie:

- a) ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025 riguardante l'IMU per il periodo d'imposta dal 2013 al 2020;
- b) accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025 riguardante la Tari per il periodo di imposta 2019 e per il periodo di imposta 2020;

La definizione agevolata prevista nel presente articolo può riguardare tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

ART. 3

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. E' ammessa, altresì, la definizione agevolata:
 - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI (Tassa sui Rifiuti), di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'IMU (Imposta municipale propria), di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
 - c) degli omessi versamenti, alla data del 31 dicembre 2025, del (CUP) Canone Unico Patrimoniale, del canone idrico di cui al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento del dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente articolo 3, comma 2.

ART. 4

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui agli articoli 2 e 3, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, presentando, successivamente alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet, o presso gli uffici tributari, nel termine di **venti giorni** dall'approvazione del presente regolamento.
2. Ai fini della definizione agevolata di cui agli articoli 2 e 3, il debitore presenta al Comune entro il **31 luglio 2026** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet o presso gli uffici tributari. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
3. Il Comune entro il **30 settembre 2026** comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'accoglimento dell'istanza nonché l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento in unica soluzione: entro il **30 novembre 2026**;
 - b) in alternativa il versamento dilazionato viene formalizzato a seguito del pagamento della prima

rata entro il **30 ottobre 2026**, pena decadenza dello stesso, secondo il seguente schema:

- fino a euro 150,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 150,00 a euro 300,00 fino a 3 rate mensili;
- da euro 300,00 a euro 500,00 fino a 6 rate mensili;
- da euro 500,00 a euro 1000,00 fino a 12 rate mensili;
- da euro 1000,00 a euro 3.000,00 fino a 18 rate mensili;
- da euro 3000,00 a euro 5000,00 fino a 36 rate mensili
- da euro 5000,00 a oltre euro 15.000,00 fino a 48 rate mensili

4. Le fasce di rateazione di cui al precedente comma 2 sono derogabili, sulla base di documentazione che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, nel rispetto del numero massimo di rate consentito.
5. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi nella misura vigente del tasso legale maggiorato di **2 punti**.
6. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
7. Solo in caso di documentata impossibilità a presentarsi presso gli uffici, le cui motivazioni devono risultare dalla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto a altra modalità concordata con il debitore, nei termini di cui al precedente comma 2.

ART. 5

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente concessa ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti (restano dovute le sanzioni e gli interessi nelle misure originariamente dovute secondo gli atti oggetto di definizione), i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto con ripresa delle azioni di recupero/coattivo.

ART. 6

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario della riscossione coattiva, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili;
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione;

ART. 7

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

ART. 8

PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE IN CORSO

1. Il Comune o il concessionario dei ruoli coattivi, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'unica rata o delle singole rate accordate.

ART. 9
RINUNCIA AL CONTENZIOSO PENDENTE

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in dettaglio le procedure pendenti aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno ad abbandonare i relativi giudizi. *Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.* La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione delle procedure pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, nei termini di cui al comma 1, ovvero la mancata accettazione della rinuncia nelle forme previste dalla normativa processuale, determina l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai debiti oggetto del contenzioso ed i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ART. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.